REGOLAMENTO (CEE) N. 3187/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1982

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3035/79 che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi « flue cured » del tipo Virginia, « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, « light air cured » del tipo Maryland e dei tabacchi « fire cured » nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che il testo attuale del regolamento (CEE) n. 3035/79 [2] è suscettibile di essere interpretato in modo divergente per quanto riguarda la possibilità di rilasciare il certificato di autenticità per i tabacchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, allorché due o più di essi sono presentati in un medesimo imballaggio immediato ;

considerando che conviene escludere detta possibilità a causa delle difficoltà che ne deriverebbero in particolare per quanto riguarda l'applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando d'altra parte che è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1983 la validità delle disposizioni previste fino al 31 dicembre 1982 per quanto riguarda i tabacchi originari dai paesi o dai territori che beneficiano del Sistema di preferenze generalizzate ;

considerando che, di conseguenza, occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3035/79, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3255/81 [3] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è modificato come segue :

1. L'articolo 1, paragrafo 1, è completato con il seguente comma :

   « Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi preciati allorché due o più di essi sono presentati in un medesimo imballaggio immediato ».

2. All'articolo 8, paragrafo 2, la data del 31 dicembre 1982 è sostituita dal 31 dicembre 1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 14 del 31. 1. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.
[3] GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 13.